

THE LUGANO 2017 WORKSHOP Cross Border Tax & Legal Update

Si apre la nuova era della trasparenza globale: orientarsi tra scambio automatico di informazioni, possibilità di regolarizzazione (Voluntary Disclosure), riorganizzazione e mobilità internazionale dei patrimoni e delle persone.

Lugano 18 dicembre 2017



*INVESTIRE IN ITALIA
O DALL'ITALIA*

La Prospettiva italiana

Considerazioni preliminari

La globalizzazione ha modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario internazionale più complesso e più competitivo

In questo quadro internazionale in cui la globalizzazione della produzione e degli scambi di beni e servizi è sempre più importante, sorgono le necessità di impostare importanti riforme volte:

- da un lato a sostenere le imprese ed attrarre quelle estere al fine di rendere più attraente il sistema paese attraverso la compressione della tassazione delle imprese, la riduzione degli adempimenti e degli oneri ed impostare un quadro normativo più certo e trasparente
- dall'altro lato la necessità di una maggiore trasparenza, controllo e collaborazione tra le autorità fiscali ed i contribuenti volta a scoraggiare politiche di «aggressive tax planning» e ad assicurare che i redditi vengano correttamente tassati nei luoghi in cui si sono formati nel rispetto anche degli orientamenti internazionali.

Considerazioni preliminari

Le imprese quindi dovranno dare avvio alla introduzione di veri e propri modelli di organizzazione volti a proceduralizzare e definire le politiche decisionali anche in materia tributaria verso una sempre maggior trasparenza nella rilevazione dei processi aziendali

Questo comporterà :

- l'esigenza di abbandonare politiche volte alla sola distrazione degli imponibili con trasferimento degli stessi in paesi a bassa fiscalità;
- si potrà invece assistere a flussi migratori di attivi ed attività con l'intento di inseguire agevolazioni che di volta in volta verranno offerte dai vari stati quali contributi alla creazione di impianti e riduzione dei carichi fiscali e contributivi. Potremmo vedere quindi società sempre più leggere in termini di immobilizzazioni materiali al fine di rendere semplice ed efficiente ogni possibile trasferimento di azienda

Considerazioni preliminari

In questo quadro internazionale nascerà l'esigenza per le imprese di introdurre comportamenti etici ed in linea con le linee guida emanate dalle organizzazioni internazionali e dalle singole autorità tributarie.

Le imprese dovranno implementare, all'interno dei propri sistemi organizzativi e gestionali, procedure e policies atte a guidare i comportamenti delle aziende e dei propri organi direttivi al rispetto dei regimi tributari in tutti i paesi in cui l'impresa opera ed a favorire la collaborazione con le competenti autorità.

Siamo ancora agli albori di queste regole ma già si cominciano a delineare le prime indicazioni che porteranno alla creazione di forme dirette on indirette di rating delle imprese in termini di affidabilità dei sistemi di rilevazione dei ricavi, di certezza delle spese e di corretta allocazione dei redditi negli scambi intrasocietari multigiurisdizionali.



*Regime
dell'adempimento
collaborativo*

Regime dell'adempimento collaborativo

Proprio in merito alla necessità di modificare i rapporti tra contribuente ed amministrazione fiscale, con il decreto 128 del 2015 si è iniziato a designare un nuovo istituto di collaborazione e cooperazione tra contribuente ed amministrazione tributaria seguendo le orme di quanto avviene in alcuni paesi esteri (es. Stati Uniti) e sulla falsa riga della legge 231 del 2001 (legge sull'applicazione di determinati reati penali ascrivibili alle persone giuridiche in caso di carenze ed inadeguatezze delle procedure aziendali volte a comprimere i rischi di realizzazione dei reati c.d. presupposto da parte delle strutture apicali e dei dipendenti aziendali)

Finalità del citato decreto 128 è quindi rivolta a

- Promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra A.F. e contribuenti
- Prevenire e risolvere controversie fiscali
- Gestire il rischio fiscale

Regime dell'adempimento collaborativo

Requisiti:

- Al momento si applica, su base volontaria, a contribuenti di grandissime dimensioni (volume di affari > 10 Mld)
- In prospettiva si applicherà, sempre su base volontaria, a contribuenti di medie dimensioni (volume di affari non inferiore a 100 ml o appartenenti a gruppi di imprese)
- Necessario un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di *corporate governance* e di controllo interno, con attribuzione di ruoli e responsabilità

Regime dell'adempimento collaborativo

Effetti:

- Possibilità di addivenire alla valutazione del rischio fiscale con l'A.F. prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali eventualmente anticipando il controllo
- Procedura abbreviata di interpello preventivo su casi concreti
- Eventuale applicazione di sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale (riscossione sospesa fino alla definitività dell'accertamento)
- Esenzione dall'obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi d'imposta



L'abuso del diritto

In questo contesto si inserisce la nuova norma sull'abuso del diritto che oltre tenere in considerazione le esperienze passate tiene in considerazione anche di quanto previsto in sede comunitaria dalla direttiva UE/10539/2016

Con la nuova formulazione si configurano abuso del diritto le operazioni:

- prive di **sostanza economica**
- che realizzano **vantaggi fiscali** indebiti
- I vantaggi indebiti sono **l'effetto essenziale** dell'operazione


Per operazioni prive di sostanza economica si intendono:

"gli atti, fatti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali":

- non coerenti con la qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
- non conforme utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato

Per vantaggi fiscali indebiti si intendono:

«i benefici, anche non immediati, in contrasto con le finalità delle norme fiscali/principi dell'ordinamento tributario»



*Le operazioni
cross border
e
la nuova white list*

La nuova white list

123 sono gli stati e territori con i quali l'Italia ha in essere un accordo che prevede lo scambio di informazioni così come previsto dal recente Decreto Ministeriale) agosto 2016 e precisamente

Albania; Alderney; Algeria; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nigeria; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; San Marino; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.

Novità normative attività *cross-border*

Costi *Black list*

- Disposizione eliminata dalla **Legge di Stabilità 2016**;
- Deducibilità secondo le regole ordinarie.

CFC Società collegate

- Società ITA che detiene una partecipazione agli utili in una Società SGP in misura non inferiore al 20% (10% se quotata);
- Disposizione eliminata dal **Decreto Internazionalizzazione**.

CFC Società controllate

- Applicabile alle società ITA che controllano (almeno) al 50% un soggetto estero
- Si intendono privilegiati i **Paesi ExtraUE** con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Due esimenti per la non applicazione – sede effettiva e no obiettivo di delocalizzare redditi
- Si intendono privilegiati i **Paesi UE o SEE o ExtraUE non privilegiati** con tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto a quella italiana ed i proventi non possono derivare per più del 50% da *passive income* o da servizi infragruppo

Trasferimento sede

- costituisce realizzo al valore normale dei cespiti dell'azienda salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana
- Valorizzazione delle attività e le passività estere trasferiti in Italia in base al valore normale


Novità normative attività *cross-border*

Consolidato nazionale ed internazionale

- Possibilità di fungere da capogruppo esteso anche alle **società «sorelle»**, residenti od a stabili organizzazioni italiane di società residenti in Stati UE o in Stati SEE previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione che assume la qualità di consolidante;
- Possibilità di consolidare anche le partecipate estere purché possedute per più del 50% con obbligo di rideterminare secondo i principi italiani, l'imposta corrispondente e detrae le imposte pagate all'estero a titolo definitivo

Accordi preventivi

- Accordo preventivo reso più articolato e completo
 - Riguarda prezzi di trasferimento o valori in entrate o uscita in caso di trasferimento sede
-



*Le operazioni
cross border
ed
il trasferimento di sede*

Trasferimento sede all'estero

Art. 166 TUIR

Il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa costituisce realizzo al valore normale dei cespiti dell'azienda salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana

Art. 166-bis TUIR (introdotto ex novo)

Il trasferimento in Italia della residenza dell'impresa estera (proveniente da un paese *white list*) implica che le relative attività e le passività siano valorizzate ai fini fiscali in base al valore normale da determinarsi in base all'art. 9 TUIR (vedasi slide n. 59).

Trasferimento della residenza in Italia

I soggetti (imprese commerciali) provenienti da Paesi *white list* che trasferiscono la residenza in Italia assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (nuovo art. 166-bis TUIR)


I soggetti (imprese commerciali) provenienti da Paesi diversi da quelli precedenti che trasferiscono la residenza in Italia assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (ai sensi dell'art. 9 TUIR) come determinato in esito ad un accordo preventivo (vedasi slide n. 7 e seguenti). In assenza di accordo preventivo: (i) per le attività: il valore fiscale è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (ai sensi dell'art. 9 TUIR); (ii) per le passività: il valore fiscale è assunto in misura pari al valore maggiore tra questi

Trasferimento della residenza/attivo all'estero

Il trasferimento all'estero della residenza (dei soggetti IRES) costituisce **realizzo al valore normale** dei componenti del complesso aziendale salvo che gli stessi non siano confluiti in una s.o. situata in Italia

In alternativa a quanto sopra, il soggetto può chiedere la **sospensione** degli effetti del realizzo (della riscossione) qualora la residenza sia trasferita in un Paese UE o SEE incluso nella *white list* con il quale sia in vigore un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione

Con le modifiche apportate dal decreto: (i) la sospensione della riscossione può essere chiesta da un soggetto IRES che trasferisca la sua residenza in un Paese UE o SEE (incluso nella *white list* ...) anche per effetto di un'operazione di **fusione, scissione o conferimento di attivo** (novellato art. 170, comma 6, TUIR); (ii) la sospensione della riscossione può essere chiesta anche da un soggetto **non residente** che **trasferisce** parte o la totalità degli attivi di una sua **s.o. italiana**, che costituiscono un'azienda o ramo aziendale, verso altro Paese UE o SEE (incluso nella *white list* ...) (novellato art. 166, comma 2-*quater*, TUIR)



*Le operazioni
cross border
e
la CFC*

REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 1)

Requisito soggettivo

→ Tutti i soggetti *IPERF* e *IRES* residenti in Italia

Requisito oggettivo

→ che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona il controllo di diritto, di fatto o contrattuale ex art. 2359 del Codice Civile di un'impresa, società o altro ente, residente o localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato,

Effetti della normativa

→ comporta l'attribuzione dei redditi conseguiti dal soggetto controllato a prescindere dall'effettiva attribuzione

REGIME CFC BLACK LIST – Art. 167 TUIR (comma 4)

Individuazione dei paesi
a fiscalità privilegiata



Sono considerati **privilegiati** i regimi fiscali, **anche speciali**, di Stati o territori (diversi dalla UE o dallo SEE con cui esiste un accordo che consente lo scambio di informazioni), laddove il **livello nominale** di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Livello di tassazione



Rileva esclusivamente il livello di tassazione nominale della controllata estera inferiore al 13,95, considerando sia l'aliquota IRES che l'aliquota IRAP

ESIMENTI REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 5)

Prima esimente per la disapplicazione del regime CFC



Dimostrare, che il soggetto non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento.

Seconda esimente per la disapplicazione del regime CFC

(esimente alternativa alla precedente)



Dimostrare, che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

REGIME CFC WHITE LIST – Art. 167 TUIR (comma 8 bis)

Paesi non a fiscalità privilegiata



Paesi UE o SEE, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:



- a) Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) Hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dal *passive income* o da servizi infragruppo

ESIMENTI REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 8 ter)

Esimente applicabile alle
CFC «non black list»




Dimostrare, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale

Altre condizioni per la
disapplicazione del
regime



Al contribuente è data anche la possibilità di fornire la prova dell'effettività e genuinità della presenza della società estera attraverso lo strumento dell'interpello che consente di disapplicare la norma antielusiva



*Le operazioni
cross border
e
la Branch exemption*

Branch exemption – art. 168-ter TUIR

Novità Decreto Internazionalizzazione n. 147-2015


Obiettivo del regime agevolato



Favorire la competitività delle imprese residenti che operano all'estero, creando, con l'**esenzione dei profitti** realizzati dalle loro stabili organizzazioni all'estero, condizioni fiscali di pari vantaggio rispetto a quelle di cui già godono i *competitors* di molti altri grandi Paesi europei ed extra europei

Branch exemption – art. 168-ter TUIR

Caratteristiche principali del regime



Branch exemption – art. 168-ter TUIR

Coordinamento con la disciplina CFC


Il regime della *branch exemption* **non opera** per le stabili organizzazioni situate in Stati *Black list* o Stati *White list* (se presenti le condizioni di cui al comma 8 *bis* dell'art. 167)



Tassazione per trasparenza secondo le regole CFC

Tuttavia, se l'impresa residente dimostra il possesso delle esimenti ex art. 167, la stabile organizzazione potrà beneficiare della *branch exemption*

L'insediamento all'estero, da parte di una società italiana, può avvenire nei seguenti modi:



Due ipotesi a confronto

Subsidiary

- Società estera distinta e separata dalla società madre italiana
- Il reddito prodotto dalla società estera è soggetto alla legislazione impositiva dello Stato estero
- Applicazione della **CFC rules** (artt. 167 TUIR)
- Applicazione del **Transfer Price**
- Applicazione dell'**esenzione** del 95% sui dividendi qualora non applicabile la **CFC rules**.

Branch

- Definita come una sede fissa d'affari
- Privo di autonomia giuridica
- Il reddito prodotto concorre alla formazione della casa madre italiana (salvo opzione per la *branch exemption*)
- Viene riconosciuto un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero nel caso di tassazione in Italia (art. 165 TUIR)
- Nessuna applicazione di ritenute sui flussi reddituali tra branch e *Headquarter*.

Branch exemption – art. 168-ter TUIR


Esempio



Società Italiana con stabile organizzazione all'estero

| Descrizione | Stabile organizzazione con opzione esenzione | Stabile organizzazione regime ordinario | Società in Svizzera |
|--|--|---|---------------------|
| Utile lordo | 1 | 1 | 1 |
| Imposta Svizzera (complessiva 17%)* | -170 | -170 | -170 |
| Utile netto | 830 | 830 | 830 |
| Ritenuta su distribuzione (madre e figlia) | - | - | 0 |
| Utile percepito | 830 | 830 | 830 |
| IRES Italia (24%) | - | -240 | -10 |
| Credito d'imposta art. 165 | - | 170 | - |
| Utile netto | 830 | 760 | 820 |

* Considerando la nuova proposta di regime impositivo delle società in svizzera




*La dichiarazione
consolidata*


Il regime del consolidato nazionale è stato modificato per **evitare discriminazioni** in ambito internazionale **nei confronti di soggetti non residenti** che detengono partecipazioni di controllo nel nostro Paese (La modifica è conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-40/13)

La nuova formulazione consente alle **società «sorelle»**, ovvero società residenti o stabili organizzazioni italiane di società residenti in Stati UE o in Stati SEE, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione che assume la qualità di consolidante

Consolidato nazionale



Consolidato nazionale



Consolidato internazionale

In base agli articoli 130 e seguenti del Testo Unico è prevista anche la possibilità di predisporre una dichiarazione consolidata comprendendo anche le partecipate estere possedute per più del 50% tenendo in considerazione l'effetto della demoltiplicazione determinata dalla catena di controllo

La società controllante effettua la somma algebrica degli imponibili propri e delle controllate estere rideterminati secondo i principi italiani, determina l'imposta corrispondente e detrae le imposte pagate all'estero a titolo definitivo

La durata dell'opzione è di 5 anni rinnovabile



Gli accordi preventivi

Accordi preventivi per le imprese

L'attuale sistema di *ruling* di standard internazionale (ovvero gli accordi preventivi negoziati con l'Amministrazione Finanziaria, di seguito anche «**A.F.**») viene abrogato a favore di uno **più esteso e completo** (nuovo art. 31-ter del d.p.R. n. 600/1973)

Il nuovo sistema incentiva il dialogo tra impresa e A.F. per la **definizione in via anticipata** della pretesa erariale attraverso un metodo consensuale e partecipativo

Ambito di operatività :

- prezzi di trasferimento infragruppo (transfer pricing),
- valori di uscita o di ingresso dei cespiti in caso di trasferimento della residenza (all'estero, art. 166 TUIR, o dall'estero in Italia, nuovo art. 166-bis TUIR),



L'ACE

Aiuto alla Crescita Economica

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese e ridurre lo squilibrio tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio è ammessa la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio formatosi successivamente a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla 31 dicembre 2010. Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

A partire dal 2017 il rendimento nozionale è fissato al 2,7%

All'interno di tale decreto è stato previsto dalla recente legge di bilancio una previsione con intento antielusivo prevedendo che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

- Le slides sono state predisposte dal team professionale che si occupa di Pianificazione Patrimoniale e sono il frutto del lavoro di gruppo e delle singole specifiche professionalità che arricchiscono le competenze di Belluzzo&Partners.
- Il contenuto delle presenti slides è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati.
- Per ogni ulteriore informazione e miglioramento saremo lieti di ricevere le vostre richieste direttamente via e mail a: **studio@belluzzo.net**
- Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito www.belluzzo.net nel quale potete trovare lo web-magazine “**Focus B&P Magazine**” che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.

RANKING & AWARDS



STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT

Belluzzo & Partners


Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.



FINALISTA
Studio dell'anno - Tax



- Belluzzo & Partners
- Bisozzi Nobili
- BonelliErede
- Chiomenti
- Di Tanno e Associati
- Dia Piper
- Facchini Rossi & Soci
- Legance
- Ludovici Piccone & Partners
- Macchi di Cellere Gangemi
- Maisto e Associati
- Pirola Pennuto Zeli & Associati
- Russo De Rosa Associati
- Studio Associato (KPMG)
- Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professionals





CONTACTS

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



LUGANO

Corso Elvezia, 25
6900
ph. +41 (0)91 252 0780
lugano@belluzzo.net



www.belluzzo.net

www.linkedin.com/company/belluzzo&partners